



Repertorio n.

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Contratto per l'affidamento del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti e soggetti disabili.

- CIG n. _____ – Numero gara _____ .

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventitre (2023) questo giorno _____ (____) del mese di _____, avanti a me dott. Stefano Morganti, Segretario Generale del Comune di Fano, e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. _____, comma _____, del D.Lgs. n. 36/2023;

1) dott.ssa Roberta Galdenzi, nata a _____ il _____, che interviene alla stipula in qualità di Dirigente Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale n. 6, nonché Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Fano Ente capofila giusta Convenzione, tra i Comuni aderenti all'Ambito Territoriale Sociale n. 6, sottoscritta in data 24 gennaio 2020 con validità sino al 31.12.2022 e successivo addendum sottoscritto in data 1 agosto 2022 con validità sino al 31.07.2024, per la gestione associata della funzione sociale dell'Ambito Territoriale n. 6 con conferimento di delega di funzioni al Comune di Fano e contratto individuale di lavoro stipulato tra la Dott.ssa Roberta Galdenzi ed il Comune di Fano in data 01.08.2019;

2) _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, n. _____, codice fiscale _____, il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di _____ della _____, con sede in Via _____ n. _____ - _____, quale _____

Essi Signori della cui identità personale e qualifica io Segretario comunale mi sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:

-con determinazione a contrattare n. _____ del _____, del Dirigente Coordinatore ATS 6, veniva approvato l'impegno di spesa per l'affidamento del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti e persone disabili per la durata di 36 mesi, per un valore complessivo stimato dell'intera procedura di gara, ex. art. _____ comma _____ del D.lgs. 36/2023, pari ad _____ al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivo di:

€ _____, Iva esclusa, per la durata di 36 mesi, € _____ Iva esclusa, per l'eventuale esercizio della facoltà di proroga ex. art. _____ comma _____ del D.lgs. 36/2023, e di € _____ Iva esclusa per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto;

-la spesa complessiva è regolarmente finanziata con Bilancio dell'Ente con impegni sulle annualità 2023/2026 di cui alla determina di presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva n. _____ del _____, per l'anno 2023 sarà assunto apposito impegno di spesa nel rispettivo Bilancio di previsione;

-con determinazione del Responsabile della CUC n. _____ del _____, si procedeva all'approvazione degli atti di gara e all'indizione della procedura di gara

mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs.n. 36/2023, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui all'art. 108, comma 2 e 3, dello stesso D.Lgs. n. 36/2023;

-Responsabile Unico del presente procedimento è la dott.ssa Sabrina Bonanni - P.O.U.O.C. Longevità e Disabilità dell'Ambito Territoriale n. 6 Ente Capofila Comune di Fano;

-Il presente appalto di servizio, è così codificato: CIG _____ – Numero gara_____.

-L'estratto del bando di gara è stato pubblicato, ai sensi di legge, sulla G.U.R.I. n. _____, sulla G.U.U.E. n. ____/S del_____, su Amministrazione trasparente ed all'Albo Pretorio on- line – Bandi di gara e contratti, dal _____ alle ore 12,00 del giorno_____, sul sito dell'Osservatorio Regionale-Servizio Contratti Pubblici (id._____) e, per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due regionali (_____);

-a seguito di sedute di gara mediante procedura aperta telematica effettuate in data_____, si perveniva alla proposta di aggiudicazione a favore di _____ – con sede in_____, come risulta dal relativo verbale;

-ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell'art. 17, c.5 del D.Lgs. n. 36/2023, è stata acquisita:

-la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023, tramite il sistema FVOE predisposto dall'ANAC, nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionale ed

economico e finanziario di suddetto operatore;

-ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla legge n 266/2002, è stato acquisito il DURC on line, dal quale risulta che _____ è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (_____);

-a carico dell'affidatario sopracitato non risultano situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni, come risulta dalla visura presso il casellario informatico dell' ANAC, acquisita agli atti;

-il Comune di Fano, ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ha richiesto le informazioni prefettizie antimafia, nei confronti della società _____ ed è pervenuta per _____ informazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.lgs. n. 159/2011 in data _____ prot.n. _____;

-l'affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 30 che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, comunicazioni antimafia interdittive di cui all'art.84 del D.lgs. 159/2011;

-l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);

-con determinazione n. _____ del _____ del Responsabile della CUC si procedeva all'aggiudicazione definitiva del presente servizio, _____, _____,

per un importo di € _____(al netto del ribasso del _____%), sull'importo a base di gara di euro € 2.746.231,52 di cui € 1.515,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva;

-con determinazione n. _____del _____del Dirigente Coordinatore ATS 6 si è proceduto alla presa d'atto dell'intervenuta aggiudicazione definitiva di cui sopra;

-l'Avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato in Amministrazione trasparente e all'Albo Pretorio on-line dal _____, sulla G.U.U.E. n. _____, sulla G.U.R.I. n. _____

-e sul sito dell'Osservatorio Regionale – Servizio Contratti Pubblici (id. _____) e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due regionali (_____);

-ai sensi dell'art.17 comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data _____ alle altre ditte concorrenti;

-il Dirigente firmatario del presente contratto dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che alla data di stipula del presente contratto, non sono state attivate nuove convenzioni e/o accordi quadro Consip e/o Soggetto Aggregatore Regionale per l'affidamento del presente servizio;

ai fini tutti del presente contratto, il _____, quale _____dell'impresa dichiara di aver eletto domicilio in Fano, presso la sede Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto

La dott.ssa Roberta Galdenzi in nome, per conto e nell'interesse dell'ATS 6 e del Comune di Fano che rappresenta, affida a _____

che in persona del suo costituito rappresentante accetta, la gestione del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti e persone disabili per la durata di trentasei (36) mesi.

L'importo contrattuale del servizio ammonta ad € _____
(euro _____), di cui € _____ quale
costo della sicurezza indicato dalla stazione appaltante, non soggetto a ribasso,
oltre Iva.

In caso di RTI:

Il Raggruppamento Temporaneo ripartirà il servizio in base all'impegno presentato in sede di gara ed al mandato notarile, così come segue:

Art. 1 bis) Opzioni esercitabili dalla Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà ai sensi dell'art. 120 c.11 del D.Lgs. 36/2023 di prorogare il contratto alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, per il tempo strettamente necessario al nuovo affidamento del servizio.

E' insindacabile facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere eventuali variazioni rispetto all'ammontare del Progetto (con giusto riconoscimento economico) a causa di esigenze sopravvenute a seguito dell'approvazione di nuove disposizioni normative a livello nazionale e regionale. La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 120 comma _____, altresì di affidare ulteriori servizi oggetto del presente affidamento come previsto all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Le predette opzioni rappresentano un diritto potestativo della stazione appaltante e pertanto, nel caso in cui la stessa decida di avvalersene, l'appaltatore sarà obbligato a darvi seguito mentre, nel caso in cui la stazione appaltante decida di non richiederla, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo compensativo.

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del presente contratto, le parti di comune accordo, rinviando al contenuto e tenore dei seguenti documenti non materialmente allegati, che vengono sottoscritti con firma digitale, contestualmente al contratto stesso:

- Capitolato Speciale d'Appalto ATS n. 6;
- Specifiche Tecniche per la gestione dei servizi;
- Offerta tecnica dell'Aggiudicatario;
- Offerta economica dell'Aggiudicatario;
- Determinazione a contrattare n. _____ del _____ del Dirigente Coordinatore ATS 6, Ente capofila Comune di Fano;
- Determinazione di approvazione atti di gara e indizione della procedura n. _____ del _____ del Responsabile della CUC;
- Verbali di gara;

- Determinazione n. _____ del _____ del Responsabile della CUC, di aggiudicazione dell'appalto;
- Determinazione n. _____ del _____ del Dirigente Coordinatore ATS 6, di presa d'atto dell'intervenuta aggiudicazione definitiva.

I predetti documenti sono sottoscritti dall'appaltatore con firma digitale in segno di conoscenza ed accettazione, come depositati e conservati agli atti della stazione appaltante.

Art. 3 – Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data del verbale di avvio di esecuzione del servizio e precisamente dal _____ al _____.

E' esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo. Il contratto decadrà di diritto alla sua scadenza naturale, senza necessità di alcuna comunicazione o messa in mora da parte del Comune di Fano, ente capofila ATS n.6.

L'appaltatore è tenuto, in ogni caso, alla proroga del rapporto, nel rispetto delle vigenti normative, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, fino all'individuazione del nuovo contraente a seguito delle necessarie procedure per il nuovo affidamento del servizio.

Qualora l'Affidatario dovesse disdettare il contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dall'Amministrazione Comunale, questa potrà rivalersi totalmente, a titolo di penale, sulla garanzia fidejussoria.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, con atto motivato, in toto o in parte dagli obblighi derivanti dalla presente stipulazione, come indicato nel capitolato speciale d'appalto e secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 4 – Modalità di accesso e funzionamento del servizio

Possono accedere ai servizi i soggetti residenti nel territorio dei Comuni afferenti all'ATS 6 così come individuati nelle Specifiche tecniche e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Gli accessi sono disposti dal servizio sociale professionale in ossequio al principio di sostenibilità di cui al Testo Unico Regolamentare Servizi Socio Assistenziali, sulla base della valutazione e della proposta di intervento effettuata dall'Assistente Sociale nel contesto della presa in carico integrata con i Servizi sanitari territoriali, nonché per i servizi scolastici, in raccordo con i dirigenti scolastici delle scuole frequentate (o loro rappresentanti) e con le famiglie dei soggetti richiedenti.

Il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione finalizzato all'integrazione scolastica viene erogato per tutta la durata del calendario scolastico (35 settimane annue) e viene interrotto nei periodi di sospensione dell'attività didattica (vacanze di Natale, Pasqua, periodo estivo, ponti, scioperi del personale docente, ecc...) e per assenza degli alunni.

Il servizio dovrà avere carattere di flessibilità, essere reso tutti i giorni feriali durante le ore scolastiche ed erogato per ogni utente secondo il Piano Educativo

Individuale (PEI), nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili.

Il servizio è erogato a favore di ciascun alunno per un monte ore settimanale stabilito sulla base della valutazione effettuata dai servizi socio-sanitari che hanno in carico l'utente in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale degli Enti e con gli organi scolastici.

Nell'ambito del servizio dovranno essere garantiti, all'interno delle ore assegnate ad ogni studente, i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento, al fine della realizzazione dei percorsi formativi/educativi in favore di alunni disabili.

Il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in ambito domiciliare e territoriale, viene erogato di norma per 48 settimane annue, con interruzione, nel periodo di Natale (1 settimana), di Pasqua (1 settimana), mese di Agosto (2 settimane).

L'orario settimanale di norma viene svolto solitamente in orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali, sulla base del piano di intervento rispondente alle esigenze dell'utente.

Il servizio, in casi del tutto eccezionali al fine di garantire la partecipazione ad eventi a titolarità dell'Ente, potrà essere erogato anche nei giorni festivi.

Il servizio è erogato a favore di ciascun utente per un monte ore settimanale stabilito sulla base della valutazione effettuata dai servizi sociosanitari che hanno in carico l'utente, in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale degli Enti in raccordo eventualmente con gli istituti scolastici. Il monte ore assegnato a ciascun minore varia in riferimento alla complessità del caso ed al progetto educativo.

Il servizio di affiancamento educativo in favore di neo maggiorenni, prevede

l'elaborazione di specifici progetti personalizzati con una specifica definizione del periodo di svolgimento; l'individuazione dei partecipanti e quindi la formazione del gruppo e/o sottogruppo sarà effettuata in base alle competenze di ogni partecipante oltre che alle caratteristiche relazionali dei ragazzi. Il personale garantito dovrà essere di norma in un rapporto 1:3.

Art. 5 – Prestazioni e gestione dei servizi

I servizi oggetto dell'appalto prevedono le sotto indicate prestazioni, che si caratterizzano in relazione alla tipologia della disabilità del soggetto, alle capacità residue di autonomia e al contesto in cui si svolgono in attuazione del progetto educativo individualizzato.

Il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione per l'integrazione scolastica non deve essere sostitutivo né alternativo alle prestazioni fornite dall'insegnante di sostegno, ma integrativo delle stesse.

Le prestazioni possono essere:

- Sostegno all'autonomia personale sul piano delle necessità di base (mangiare – compresa l'eventuale assistenza durante la mensa scolastica, spostarsi, uso dei servizi, vestirsi e svestirsi, ecc.) e, in generale, la cura della persona.
- Sostegno all'autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante (esplorazione dell'ambiente e del contesto), sia in ambito scolastico che extra scolastico qualora ciò sia previsto dal PEI o da specifici progetti autorizzati, anche tramite l'uso di strumenti protesici.
- Mantenimento e, qualora possibile, ampliamento delle forme di comunicazione

(anche alternative) utilizzate dall'alunno in condizione di disabilità sensoriale;

- Partecipazione, al fine di favorire la realizzazione integrata degli interventi in atto, alle attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti, singolarmente e/o riuniti negli organi collegiali, con i referenti delle strutture medico-sanitarie e con i servizi territoriali. Si specifica che le ore a ciò dedicate rientrano nel monte ore individuali assegnate
- Partecipazione alla definizione del Piano Educativo Individualizzato contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica.
- Sostegno alla realizzazione ed attuazione delle potenzialità relazionali e sociali dell'alunno in condizione di handicap con particolare attenzione a favorirne il rapporto con il gruppo dei pari.
- Collaborazione, in aula o nei laboratori, con l'insegnante, nelle attività e nelle situazioni che richiedono un supporto pratico funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione, operando, su indicazione precisa degli insegnanti, anche sul piano didattico
- Collaborazione con i competenti organi collegiali della scuola e con i terapisti della riabilitazione, all'individuazione del materiale didattico e degli eventuali ausili necessari alla creazione delle migliori condizioni per l'accoglienza e per l'integrazione degli alunni con disabilità;

Il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione quale servizio territoriale dovrà svolgersi in ambito domiciliare e/o presso ogni altro luogo diverso dal contesto abitativo, con l'obiettivo di supportare la persona nello sviluppo o nel mantenimento di competenze sociali.

In suddetto ambito dovranno essere garantite le prestazioni sopra definite, in

quanto compatibili con il contesto domiciliare o extra-abitativo, alle quali potranno essere affiancate le seguenti ulteriori prestazioni:

- aiuto allo sviluppo e potenziamento di abilità cognitive e capacità affettive relazionali in rapporto all'età;
- supporto nella realizzazione delle attività assegnate dalla scuola da svolgersi in orario extrascolastico;
- sviluppo di conoscenze e di abilità operative anche in un sistema lavorativo organizzato;
- sostegno alle figure genitoriali.
- favorire il sistema di relazioni familiari e sociali nei diversi contesti di riferimento;
- promuovere il benessere individuale e familiare e sostenere l'integrazione sociale dei componenti il nucleo.
- supportare la famiglia nello sviluppo delle competenze educative funzionali ai bisogni del minore ed al fronteggiamento della situazione di disagio
- facilitare e migliorare la relazione genitori-figli sostenendo lo sviluppo delle competenze genitoriali per rispondere ai bisogni dei propri figli;

Poiché il servizio viene erogato prioritariamente nel contesto di vita del disabile, l'operatore avrà il compito di osservare le dinamiche interne al nucleo familiare, il comportamento del soggetto, le risorse personali e familiari, al fine di fornire elementi utili alla formulazione di più specifici interventi.

La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire ogni altra prestazione che concorra alla realizzazione dei P.E.I. predisposti dai servizi sociosanitari e che possa essere affidata a personale non sanitario comportante il coinvolgimento del beneficiario in attività sociali e di tempo libero, per il recupero e l'attivazione delle risorse

personali.

Attività di coordinamento

Al fine di garantire il buon andamento del servizio, l'affidatario dovrà assicurare una figura professionale con ruolo di coordinatore operativo, il cui nominativo, così come quello del suo eventuale sostituto, dovrà essere comunicato al momento dell'avvio del servizio. Il coordinatore rappresenta il riferimento per il territorio di riferimento, per i disabili e per le famiglie dei fruitori dei servizi, per l'UMEE e l'UMEA, per le istituzioni scolastiche e per ogni referente esterno coinvolto nella realizzazione del progetto individualizzato. Il Coordinatore operativo deve essere prontamente reperibile e dovrà garantire il corretto andamento del servizio in stretto rapporto di collaborazione con il personale comunale e scolastico.

Partecipa alle riunioni di programmazione e di verifica ed in particolare assicura le seguenti prestazioni:

- programmazione, organizzazione e coordinamento del personale, compreso quello supplente, mediante riunioni, sistemi di comunicazione ed ogni altro supporto atto a garantire l'uniformità delle attività assistenziali. Il coordinatore dovrà comunque attivarsi per la soluzione di situazioni particolari di urgenza ed emergenza.
- organizzazione e coordinamento delle prestazioni da assicurare sia in ambiente scolastico sia nel contesto di vita del disabile, comprese le comunicazioni con le istituzioni scolastiche e le famiglie, nel rispetto, per quanto possibile, del criterio della continuità assistenziale;
- supervisione del personale impiegato e supporto all'operatività dello stesso;
- garantire la partecipazione degli educatori agli incontri per la definizione e la verifica dei PEI;

- interazione con le famiglie, le associazioni e tutte le agenzie ed organizzazioni che potrebbero intervenire nella realizzazione di obiettivi indicati nei PEI dei beneficiari.
- partecipare periodicamente alle verifiche con le Assistenti Sociali dei territori referenti del servizio, con i docenti, con le famiglie e con i referenti dei servizi sociosanitari della zona territoriale AST Pesaro e Urbino, che hanno in carico il disabile, fruitore del servizio senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione locale;
- controllo degli orari svolti dagli operatori e conseguente report mensile, anche ai fini della fatturazione;
- conservazione delle cartelle personali contenenti la documentazione tecnica riguardante i singoli utenti.
- assunzione diretta delle responsabilità gestionali;
- predisposizione di report finalizzati alla rendicontazione degli interventi effettuati.
- è referente per l'Ente e per le risorse esterne attivate.

L'affidatario deve provvedere con propria organizzazione all'esecuzione delle prestazioni assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale od inadeguata assistenza

agli utenti. Le prestazioni vengono erogate nell'ambito del monte ore massimo stabilito dagli Enti competenti per ciascun utente.

Il piano di lavoro deve essere definito in accordo fra l'assistente sociale referente, il coordinatore dei servizi, i referenti delle istituzioni scolastiche, gli operatori dell'UMEE dell'AST o dei servizi sanitari convenzionati, nel rispetto di quanto stabilito nel P.E.I, e sulla base delle risorse disponibili.

Ciascun servizio sociale territoriale fornirà all'affidatario l'elenco nominativo degli utenti ammessi ai servizi, specificando il numero delle ore settimanali da erogare a ciascuno di essi.

Detto elenco potrà essere assoggettato ad eventuali modifiche ed aggiornamenti a seconda delle necessità stabilite dagli Enti concordate preventivamente con i referenti stessi.

Per ciascun fruitore del servizio, qualora richiesto dalla stazione appaltante, le prestazioni dovranno essere registrate giornalmente in apposita Time sheet da presentare mensilmente all'Ambito anticipatamente alla presentazione della fatturazione

Per ogni fruitore del servizio, gli operatori dovranno tenere un diario giornaliero ove verranno annotati tutti gli interventi effettivamente svolti.

Con riferimento al servizio educativo domiciliare, la prestazione erogata dovrà essere precisamente tracciata informaticamente al fine di consentire la fatturazione all'utente della propria quota di compartecipazione.

Semestralmente l'aggiudicatario dovrà trasmettere una relazione di aggiornamento con riferimento ai singoli beneficiari delle prestazioni.

La ditta aggiudicataria si impegna a nominare il coordinatore operativo del servizio e il suo eventuale sostituto entro la data di stipulazione del contratto.

I servizi dovranno poter essere garantiti nei territori di seguito elencati e nel rispetto dei monte ore settimanali indicati nei loro valori presunti massimi, dando atto, che con riferimento al periodo contrattuale di 36 mesi, la remunerazione degli interventi in favore dei residenti nei territori diversi da Fano troverà copertura finanziaria nelle risorse che costituiscono apposita opzione contrattuale.

Art. 6 – Obblighi dell’Affidatario

Spetta all’affidatario:

- garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza di interventi;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
- garantire la partecipazione degli educatori agli incontri per la definizione e la verifica dei PEI;
- assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità e quantità delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse, le mansioni operative ed i tempi conseguentemente impiegati;
- verificare gli aspetti tecnico – operativi degli operatori;
- partecipare periodicamente alle verifiche con le Assistenti Sociali dei Comuni referenti del servizio, con i docenti, con le famiglie e con i referenti dei servizi sociosanitari della zona territoriale ASUR, che hanno in carico il disabile, fruitore del servizio senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione Comunale;
- tenere aggiornate le schede personali e le cartelle degli utenti;
- garantire la partecipazione degli operatori in accordo con l’ATS, agli eventi formativi organizzati dagli Enti e dalle Associazioni del territorio, con oneri a carico dell’Impresa.
- garantire il migliore e più efficace abbinamento operatore / utente.

Alla ditta aggiudicataria compete, altresì, mediante propria organizzazione d'impresa :

- assicurare l’esecuzione delle prestazioni descritte negli artt. 1 e 2 delle

Specifiche Tecniche nel rispetto del progetto di gestione formulato in sede di partecipazione alla gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati, salvo diverse disposizioni e/o adeguamenti richiesti dall'Amministrazione Comunale, utilizzando personale, strumenti e mezzi propri;

- seguire l'evoluzione della domanda di servizio adeguandovi l'organizzazione e l'impegno operativo;
- assicurare l'efficacia e l'efficienza della gestione;
- fornire al Settore l'elenco in formato elettronico delle prestazioni mensilmente erogate con l'indicazione del personale impiegato;
- fornire una relazione periodica annuale in ordine all'andamento complessivo del servizio, al fine della valutazione degli interventi attuati e dei risultati conseguiti;
- conservare in locali sottratti al libero accesso e con le modalità previste dal GDPR, tutta la documentazione di servizio sociale e/o sanitaria, riguardante gli utenti in carico;
- garantire, di norma, l'assegnazione del medesimo operatore all'utente che usufruisce sia degli interventi in ambito scolastico sia di quelli svolti a domicilio;

La ditta aggiudicataria deve provvedere a proprie spese a dotare il personale della tessera di riconoscimento contenente cognome, fotografia e ditta di appartenenza; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento o comunque, trattandosi di servizio alla persona, ad esibirla in tutte le fasi della loro attività, ad organi di controllo e vigilanza.

Gli interventi assistenziali dovranno essere svolti dalla ditta aggiudicataria esclusivamente a suo rischio, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale od inadeguata assistenza agli utenti.

Art. 7 - Obblighi dell'Affidatario nei confronti del personale

L'importo dell'affidamento è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che l'affidatario deve sostenere per l'esecuzione del contratto ed in particolare degli emolumenti che lo stesso deve sostenere per gli operatori, secondo le norme contrattuali vigenti per le figure professionali richieste, nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza, previdenza ed infortunistica e l'aggiornamento professionale.

L'affidatario si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.

In caso di assenza temporanea degli operatori dovuta ad impedimento e/o malattia, l'affidatario è obbligato a garantire la tempestiva sostituzione e a comunicare il nominativo, titolo e qualifica del sostituto al servizio competente, salvo diverse disposizioni da quest'ultimo formalmente impartite.

In caso di sostituzione definitiva di un operatore l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto, prevedendo opportuni periodi e fasi di affiancamento per il passaggio delle consegne, secondo modalità da concordarsi con il Dirigente dell'Ente.

Nel caso in cui si siano determinate ripetute ed accertate inadempienze ovvero una situazione di incompatibilità ambientale per l'operatore o comunque lesiva del buon andamento del servizio, la ditta aggiudicataria - su motivata richiesta scritta

della Dirigente Coordinatrice di Ambito – dovrà garantire la sostituzione dell'operatore, avente le caratteristiche richieste, entro e non oltre i due giorni successivi.

L'affidatario si obbliga a garantire al proprio personale, impiegato nel servizio oggetto dell'appalto, ivi compresi gli eventuali sostituti, l'aggiornamento e la formazione professionale, fuori dall'orario di servizio, senza oneri a carico dell'Amministrazione.

L'affidatario si impegna al rispetto integrale del contratto di lavoro di categoria per il personale occupato, nonché del contratto e degli accordi regionali ancorché scaduti e fino alla loro sostituzione.

L'affidatario si obbliga ad esibire, a richiesta, gli estratti delle buste paga del personale impiegato nel servizio.

All'Ente appaltante resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni chiarimenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro. Qualora da comunicazioni dell'Ispettorato del Lavoro, risulti che l'affidatario non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, la prima riconosce al Comune la facoltà di operare una trattenuta cautelativa sugli averi della medesima, pari al 20% del corrispettivo mensile, fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà dichiarato l'avvenuta regolarizzazione. Per il ritardato pagamento degli importi trattenuti, l'affidatario non potrà pretendere alcuna somma per interessi, risarcimenti, danni.

L'affidatario dovrà assicurare la presenza di personale di entrambi i sessi, in numero adeguato a garantire le prestazioni previste dal presente contratto in possesso dei requisiti richiesti.

L'affidatario, se Cooperativa sociale, si impegna al rispetto dell'Art. 37 “Cambi di gestione” del CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e dovrà presentare in sede di partecipazione alla gara, un piano di riassorbimento del personale attualmente impiegato come dichiarato dagli attuali gestori

Art. 8 – Obblighi del Comune

Ciascun Comune dell'Ambito interessato dall'attivazione del servizio nel proprio territorio, prima dell'avvio del servizio comunicherà all'Affidatario il nominativo del Referente per l'esecuzione dell'affidamento.

In particolare esso provvede a:

- fornire un dettagliato elenco dei soggetti già ammessi al servizio;
- comunicare tutte le indicazioni utili ad un avvio ottimale del servizio;
- garantire un collegamento costante con il coordinatore del Servizio per conto dell'Affidatario nonché con i servizi territoriali competenti nella fase di programmazione delle prestazioni;
- promuovere momenti di programmazione e verifica;
- curare i rapporti e la comunicazione con l'affidatario, compresi gli accessi, le variazioni, le sospensioni e le cessazioni delle prestazioni di servizio;
- effettuare verifiche periodiche sulla qualità delle prestazioni previste dal contratto, sia in itinere sia alla conclusione del progetto di gestione formulato in sede di gara.

Art. 9 – Divieto di subappalto e cessione del contratto

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o subappaltare il servizio oggetto del presente contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. E' consentito all'affidatario di avvalersi di ditta esterna specializzata, previa verifica delle caratteristiche di affidabilità, professionalità e competenza della stessa, limitatamente agli aspetti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs.81/08.

La Ditta partecipante dovrà indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare. In caso di subappalto autorizzato resta ferma la responsabilità dell'affidatario che risponde di tutti gli obblighi contrattuali verso l'Amministrazione. L'Ente capofila Comune di Fano si riserva di richiedere copia delle condizioni del subappalto sottoscritto dalle parti.

Art. 10 – Responsabilità

L'Ente capofila così come ciascun Comune dell'ATS 6 è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra l'aggiudicatario e i propri dipendenti addetti al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti dell'aggiudicatario ed i Comuni medesimi. L'aggiudicatario sarà responsabile di ogni danno che derivasse all'Amministrazione, agli utenti e/o a terzi nonché a cose dall'espletamento del servizio di cui al presente capitolato. Qualora l'aggiudicatario non dovesse provvedere alla riparazione ovvero al risarcimento del danno, nei termini fissati dalle lettere di notifica, l'Amministrazione Comunale capofila rimane autorizzata a provvedere direttamente, rivalendosi sull'importo di prima scadenza, a danno dell'affidatario.

Art. 11 - Coperture assicurative a carico dell'Affidatario

L'aggiudicatario è tenuto a predisporre idonea copertura assicurativa per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possano verificarsi sia nei riguardi del personale sia, per effetto della sua attività, nei confronti dell'utenza e dei terzi in genere per una copertura di rischio non inferiore a 3 milioni di euro. A tal fine si considera terzo lo stesso Ente appaltante.

La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta per tutta la durata contrattuale e consegnata dall'aggiudicatario al Comune capofila prima dell'inizio dell'appalto.

Art. 12 – Recesso in caso di soppressione del servizio

La durata dell'appalto è quella prevista al precedente art. 3.

E' tuttavia facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere dal contratto per soppressione del servizio, dandone comunicazione all'affidatario mediante lettera raccomandata e con preavviso di 90 gg. All'affidatario sarà attribuito, in deroga all'art. 1671 del C.C. e a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l'intero corrispettivo del mese in cui il recesso ha avuto effetto.

Art. 13 – Risoluzione del contratto

Oltre ai casi di risoluzione previsti dal D.lgs. 36/2023, il contratto relativo al presente capitolato si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e del CCNL. In caso di mancata stipula delle polizze assicurative di cui all'art. 11, l'aggiudicazione si intenderà revocata e

non si procederà alla stipula del relativo contratto;

c) concessione in sub appalto o cessione di contratto in violazione al precedente art.9.

Nei casi succitati l'Ambito si rivarrà, per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti, sulle somme eventualmente ancora dovute a titolo di corrispettivo fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 14 – Penalità

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni imposte in termini di inadeguatezza dell'espletamento del servizio, l'Ente ha la facoltà di disporre l'applicazione di una penale da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 a seconda della gravità dei disservizi recati.

La ditta appaltatrice potrà presentare entro 15 giorni dal ricevimento della relativa contestazione le proprie controdeduzioni, che verranno valutate. Qualora nel predetto termine non pervengano controdeduzioni, o le stesse non vengano ritenute accoglibili, l'applicazione della penale e la misura della stessa verranno definitivamente confermate per iscritto. L'importo della penale verrà detratto dai corrispettivi dovuti per il medesimo periodo, e, in caso di impossibilità mediante escussione della cauzione di cui all'art. 26.

Resta ferma in ogni caso la facoltà per l'Ente di procedere alla risoluzione del contratto di appalto in caso di ripetute violazioni contrattuali o di singole inadempienze comunque ritenute gravi ai sensi del D.lgs n. 36/2023 e del precedente art. 13, ovvero quando l'ammontare delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale.

Art. 15 – Esecuzione in danno

Considerata la particolare natura delle prestazioni, l'Ente capofila si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'affidatario, con addebito a quest'ultimo dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli del presente capitolato speciale.

Art. 16 – Modalità di fatturazione e liquidazione

Le attività, oggetto del presente capitolato dovranno essere fatturate in forma elettronica ai sensi dell'art. 25 del D.L. n.6 del 24 aprile 2014 (convertito nella legge n. 89 del 23 giugno 2014) al Comune di Fano.

L'appaltatore dovrà produrre, congiuntamente alle fatture mensili riportanti l'indicazione del CIG e del CUP, se previsto, una scheda riepilogativa delle ore complessivamente svolte nel mese, con riferimento ai diversi territori avendo cura di indicare specificatamente la tipologia degli interventi resi, al fine dell'autorizzazione alla liquidazione e al fine della quantificazione della quota di compartecipazione a carico dei beneficiari qualora attivata.

Le fatturazioni dovranno essere prodotte distintamente con riferimento alle fonti di finanziamento.

La mancata trasmissione della documentazione di cui al punto precedente del presente articolo, rende non ricevibili le fatture.

Il pagamento delle fatture mensili relative alle prestazioni effettuate avverrà a mezzo mandato bancario, previa acquisizione da parte del Comune di Fano, ente

capofila, della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C).

Il Comune di Fano non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Il pagamento delle fatture avverrà entro il termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di accettazione delle fatture stesse sulla piattaforma di interscambio, corredate dalla documentazione giustificativa.

Qualora sopravvengano richieste di chiarimenti o vengano formulate contestazioni da parte dei servizi competenti i termini di pagamento saranno automaticamente interrotti sino alla risoluzione delle relative problematiche.

L'Amministrazione contraente potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese o il pagamento di penalità, a mezzo di ritenuta da operarsi all'atto dei pagamenti di cui sopra o mediante incameramento della cauzione.

Al termine della durata del contratto, come pure in caso di rinnovo del servizio, in sede di riconsegna dei locali e delle attrezzature da parte dell'Impresa Appaltatrice, l'Amministrazione si riserva di sospendere gli ultimi pagamenti dovuti alla stessa, nel caso vi fossero documentate contestazioni sui servizi resi o sullo stato delle attrezzature, degli impianti e degli arredi.

Art. 17 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario, con la sottoscrizione del contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136 del 13 agosto

2010 e s.m.i., impegnandosi per i pagamenti, che dovranno riportare l'indicazione del CIG , ad utilizzare unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche, pena la nullità assoluta del contratto stesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della stessa Legge n. 136/2010.

Le fatture dovranno obbligatoriamente contenere i seguenti riferimenti:

- a) il Codice Identificativo Gara (C.I.G.).
- b) l'impegno di spesa;
- c) il CUP se previsto
- d) il Codice Univoco Ufficio (CU): UFUD0S.

Le fatture inoltre riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del MEF. Le fatture arriveranno, pertanto al servizio competente attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall'agenzia delle Entrate.

Ogni pagamento dei corrispettivi è comunque subordinato all'acquisizione d'ufficio della regolarità contributiva dell'Appaltatore tramite DURC.

Qualora l'Appaltatore non sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi risultanti dal DURC, l'Amministrazione può bloccare il pagamento fino a quando l'Appaltatore non abbia regolarmente versato agli Enti competenti quanto dovuto.

Qualora l'Appaltatore non sia in regola con i predetti adempimenti, l'Ente procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo nei confronti dell'affidatario, finché perdura l'inadempimento, sino a concorrenza del 20% del valore complessivo del servizio affidato o, se minore, per un importo pari alle ritenute non versate rispetto alla documentazione trasmessa dalle medesime imprese, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro i 90 giorni successivi.

Art. 18 – Prevenzione, protezione e tutele ai fini della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 81/2008 si specifica che tutte le attività lavorative svolte dall'aggiudicatario, dovranno venire eseguite secondo quanto previsto dalle norme in esso contenute in quanto applicabili al servizio stesso, detto obbligo incombe sull'impresa mandataria.

Art. 19 – Riduzione ed estensione del servizio

I servizi affidati possono essere ridotti o aumentati nella misura del 20% dell'importo dell'appalto.

In questo caso all'affidatario sarà pagato il corrispettivo dei servizi eseguiti ovvero ridotto per quelli non richiesti, alle condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione.

Art. 20 – Adeguamenti contrattuali

È ammessa la revisione dei prezzi a partire dalla seconda annualità, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per

ciascuna annualità.

Nella richiesta di revisione prezzi l'Appaltatore dovrà esplicitare in modo preciso e circostanziato gli aumenti dei costi effettivamente sostenuti per l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto e, per ciascuna componente di aumento di costo, una dettagliata analisi accompagnata da pertinente documentazione dimostrativa.

Potranno essere accettate da parte della Stazione Appaltante esclusivamente richieste revisionali per aumenti dei costi dovuti a fattori esogeni e indipendenti dalla volontà dell'Appaltatore e/o dalle sue specifiche scelte gestionali.

Art. 21 - Interruzione del servizio

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'Affidatario, previa formale comunicazione al Servizio comunale competente, dovrà darne avviso agli utenti ed alle loro famiglie con massima tempestività.

Art. 22- Cessione dei crediti

In caso di cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, nonché il disposto di cui al D.lgs.36/2023.

Ai fini dell'opponibilità, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione Comunale. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili qualora l'Amministrazione Comunale non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto

d'appalto in oggetto, con esso stipulato.

Art. 23 – Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici

L'Affidatario prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente www.comune.fano.ps.it – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 24 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;
- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 25 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il

cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Art. 26 –Cauzione definitiva

L'Affidatario, ai sensi dell'art. 53 c.4 del D.Lgs. n. 36/2023, ha prestato cauzione definitiva dell'importo di € _____ (euro _____),
mediante polizza fidejussoria n. _____ della Compagnia
_____ Agenzia di _____ – emessa in data

Detta cauzione verrà svincolata progressivamente secondo le modalità ed i limiti previsti dal D.Lgs. 36/2023.

Art. 27 – Clausola sociale

Ai fini della stabilità occupazionale del personale impiegato e nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di categoria, l'Affidatario dovrà prioritariamente assorbire il personale in forza alla gestione uscente, in applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, come previsto dall'art. 50 del d.lgs. 50/2016 e ss mm. e ii.

Art. 28 - Clausola di risoluzione anticipata in caso di sopraggiunte convenzioni Consip e/o Soggetto Aggregatore Regionale

Ai sensi e per effetto dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135, il Comune di Fano si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo

dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3 della L. 23/12/1999, n. 488.

Il Comune di Fano si riserva altresì di procedere alla risoluzione anticipata del contratto a seguito di stipula da parte del Soggetto Aggregatore Regionale di convenzione relativa al presente servizio con condizioni migliorative al presente contratto.

Art. 29 - Clausola risolutiva espressa

Il Comune di Fano risolverà il presente contratto in modo immediato ed automatico qualora, dalle informazioni di cui all'art. 84, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, rilasciate dalla competente Prefettura, ai sensi dell'art. 91 del medesimo decreto legislativo, che perverranno successivamente alla stipula, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto che il Comune di Fano si riserva la più ampia discrezionalità nella valutazione delle suddette informative antimafia prefettizie e che, in caso di risoluzione del contratto per le cause suddette, all'appaltatore spetterà esclusivamente il compenso per le prestazioni svolte fino al momento della risoluzione, con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa di compensi, corrispettivi, indennizzi e risarcimenti a fronte del recesso verso il Comune di Fano.

Art. 30 - Conformità agli standard sociali minimi

I servizi oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli

standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generali delle Nazioni Unite, standard definiti nell'Allegato I del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012).

Art. 31 - Trattamento dati personali

I dati contenuti nel presente contratto, nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003 - così come modificato dal D.lgs 101/2018 - saranno trattati dal Titolare, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti necessari, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia, correlati al rapporto contrattuale ed alla gestione amministrativa e contabile dello stesso. Resta comunque inteso tra le parti che i rispettivi dati personali saranno trattati secondo i principi di liceità e correttezza in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati adottando misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio. Il Procuratore dell'impresa contraente, con la sottoscrizione, dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) pubblicata sul sito <https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/PagineDiServizio/468PrivacyPolicy/InformativaFornitori.pdf>;

Art. 32 - Nomina del Responsabile del trattamento dati e relative istruzioni

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale come definito dall'art. 1, comporta il trattamento di dati personali da parte dell'aggiudicatario per conto del Comune di Fano, così come disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito anche indicato come "GDPR") e dalla

vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. In tal senso il Comune, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del contratto, nomina, quale proprio Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'aggiudicatario che, come sopra rappresentato, accetta. Le parti, come sopra rappresentate, convengono che:

a) il Responsabile del Trattamento Dati (inseguito anche "RTD") tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell'art. 1 GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;

c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;

d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a

soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento UE 679/2016.

e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dal Comune e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.

f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;

g) resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare, per gli eventi ad esso imputabili, il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;

h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

i) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 28 del GDPR.

Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società

sportive, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l'elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati. Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub-responsabili, quali a titolo esemplificativo l'aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell'art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.

l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.

m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;

n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria;

o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286

del codice civile), attraverso una comunicazione via pec al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;

p) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all'esecuzione del presente contratto.

Art. 33 – Mezzi di comunicazione

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi all'esecuzione del presente contratto di appalto – fatte salve le specifiche modalità per le riserve e le contabilità – qualora effettuate tramite posta elettronica certificata si intenderanno pienamente valide ed opponibili alla controparte. L'appaltatore in proposito indica il seguente indirizzo PEC al quale la stazione appaltante dovrà inviare le comunicazioni: _____

La stazione appaltante indica il seguente indirizzo PEC al quale l'appaltatore dovrà inviare le comunicazioni comune.fano@emarche.it;

Qualunque eventuale variazione agli indirizzi PEC sopra indicati dovranno essere tempestivamente notificate alla controparte, la quale, in caso contrario, è

sollevata da ogni responsabilità in caso di mancato recepimento delle comunicazioni inviate.

Art. 34 – Controversie e foro competente

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente da identificarsi nel Foro di Pesaro.

Art. 35 – Norme regolatrici dell'appalto e norme transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al capitolato speciale nonché alle norme in materia di appalti di servizi.

Art. 36 – Protocollo d'intesa per la promozione della legalità.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, relativamente ad appalti ed a concessioni di lavori pubblici, ad appalti pubblici di servizi nella Provincia di Pesaro e Urbino, sottoscritto tra la Prefettura di Pesaro e Urbino e il Comune di Fano in data 10 marzo 2020 e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti per la parte relativa agli adempimenti previsti a carico dell'appaltatore.

Art. 37 - Spese

Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Affidatario che ha versato al Tesoriere Comunale, la somma complessiva di € _____ (euro _____), di cui € _____ per diritti di segreteria ed € 200,00 per imposta di registro (art. 1. Bis della Tariffa- Parte prima - allegata al d.P.R. n. 642/1972, di cui al D.M. 22

febbraio 2007).

Il presente contratto è/non è esente da bollo, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. Del 4.12.1997, n. 460, _____

Qualora, a seguito di un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui all'art.14 del presente contratto, l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Art. 38 – Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusto l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- _____

- Comune di Fano – n. 00127440410.

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile l'appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare le seguenti:

- Art. 6 Obblighi dell'Affidatario;
- Art. 9 Divieto di subappalto e cessione del contratto;
- Art. 13 Risoluzione del contratto;